

Agg
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-78 N. 238



M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

08327/03

Oggetto

cessazione
affitto
agrario

Composta dagli Ill. Signori Magistrati:

Dott. Vittorio	DUVA	Presidente	R.G.N. 21081/01
Dott. Ernesto	LUPO	Consigliere	21082/01
Dott. Roberto	PREDEN	Consigliere	Cron. 18375
Dott. Francesco	SABATINI	Consigliere	Rep.
Dott. Mario	FINOCCHIARO	Cons. Relatore	Ud. 22/01/03

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso (n. 21081/01 R.G.) proposto da:

NEGRI Rina, DALINI Santina, elettivamente domiciliate
in Roma, via Crescenzo n. 20, presso l'avv. Luigi Sto-
race, che le difende unitamente all'avv. Edoardo Ber-
telli, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO OTTOPONTI s.a.s. di GRAZZI Giovanni, GRAZZI
Nicola e NASCIUTI Remo, in persona del curatore rag.
Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in Roma,
Largo della Gancia n. 5, presso l'avv. Gualtiero Rueca,
che lo difende unitamente all'avv. Cesare Nicolini,
giusta delega in atti;

2003
123



- *controricorrente* -

e contro

FERIS s.r.l., in persona dell'Amministratore unico Giovanni Tedeschi, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovan Battista Vico, n. 1 presso gli avvocati Franco e Lorenzo Prosperi Mangeli, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

nonché contro

ZAMBELLI Mirella, ZAMBELLI Ivana, ZAMBELLI Giovanni, GRAZZI Alma Lorena (e, per essa, i suoi eredi LEONARDI Giovanna e LONARDI Luisa), GRAZZI Lea, MARCHESINI Marina, ARISI Alberto, ARISI Simona Alma, ARISI Stefania (rappresentata dalla madre CISTERNI Paola Franca), ARISI Matteo Umberto, ARISI Anna, ARISI Regina; BIOLCHINI Ida, RIBERTI DONATELLA, DALZINI Damiana, DALZINI Dante, DALZINI Silvio, DALZINI Delfino;

- *intimati* -

nonché sul ricorso (n. 21082/01 R.G.) proposto da:

DALZINI Silvio, DALZINI Dante, DALZINI Delfino, elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzo n. 20, presso l'avv. Luigi Storace, che li difende unitamente all'avv. Alberto Previdi, giusta delega in atti;

- *controricorrenti ricorrenti incidentali* -

contro

FALLIMENTO OTTOPONTI s.a.s. di GRAZZI Giovanni, GRAZZI



Nicola e NASCIUTI Remo, in persona del curatore rag.
Annibale Cortesi, elettivamente domiciliato in Roma,
Largo della Gancia n. 5, presso l'avv. Gualtiero Rueca,
che lo difende unitamente all'avv. Cesare Nicolini,
giusta delega in atti;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

e contro

FERIS s.r.l., in persona dell'Amministratore unico Gio-
vanni Tedeschi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Giovanni Battista Vico, n. 1 presso gli avvocati Franco e
Lorenzo Prosperi Mangeli, giusta delega in atti;

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

nonché contro

ZAMBELLI Mirella, ZAMBELLI Ivana, ZAMBELLI Giovanni,
GRAZZI Alma Lorena (e, per essa, i suoi eredi LEONARDI
Giovanna e LONARDI Luisa), GRAZZI Lea, MARCHESINI Mari-
na, ARISI Alberto, ARISI Simona Alma, ARISI Stefania
(rappresentata dalla madre CISTERNI Paola Franca), ARI-
Si Matteo Umberto, ARISI Anna, ARISI Regina; BIOLCHINI
Ida, RIBERTI DONATELLA, DALZINI Damiana, NEGRI Rina;
Dalzini Santina;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia,
sezione specializzata agraria, n. 313/01 del 2 febbraio
- 20 aprile 2001 (R.G. 798/99).



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro

Udito l'avv. Luigi Storace per i ricorrenti principali e quelli incidentali, l'avv. Cesare Nicolini per la curatela del fallimento Ottoponti e l'avv. Lorenzo Prosperi Mangili per la Feris s.r.l.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 16 aprile 1997 la curatela del fallimento della società OTTOPONTI s.a.s. nonché del fallimento personale dei soci GRAZZI Giovanni, GRAZZI Nicola e NASCIUTI Remo in proprio (dichiarati con sentenza 29 giugno 1985 del tribunale di Mantova) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, DALZINI Silvio, BIOLCHI Ida, DALZINI Dante, RIBERTI Donatella, DALZINI Damiana, DALZINI Delfino, NEGRI Rina, DALZINI Santina, nonché GRAZZI Anna Lorena, GRAZZI Lea, ZAMBELLI Mirella, ZAMBELLI Ivana Maria, ZAMBELLI Giovanni, MARCHESINI Marina, ARISI Alberto, ARISI Regina, ARISI Anna, ARISI Simona Alma, ARISI Matteo Umberto e di ARISI Stefania, quest'ultima



in persona della madre esercente la potestà CISTERNI
Paolo Franca.

Chiedeva la curatela attrice fosse dichiarata
l'avvenuta cessazione, per la data del 10 maggio o, co-
munque, del 10 novembre 1997, del contratto di affitto
avente ad oggetto i fondi rustici Bellaguarda, Boretti-
ni, Carona, fondi in comproprietà tra essa curatela e i
convenuti GRAZZI Anna Lorena, GRAZZI Lea, ZAMBELLI Mi-
rella, ZAMBELLI Ivana Maria, ZAMBELLI Giovanni, MARCHE-
SINI Marina, ARISI Alberto, ARISI Regina, ARISI Anna,
ARISI Simona Alma, ARISI Matteo Umberto e ARISI Stefa-
nia e condotti in affitto dai convenuti DALZINI Silvio,
BIOLCHI Ida, DALZINI Dante, RIBERTI Donatella, DALZINI
Damiana, DALZINI Delfino, NEGRI Rina e DALZINI Santina
in forza di contratto di conduzione associata stipulato
il 18 agosto 1970 dall'Azienda Agricola f.lli Grazzi
rappresentata da GRAZZI Nicola, GRAZZI Giovanni e NA-
SCIUTI Remo, convertito in affitto (a norma della l. n.
203 del 1982) a far data dall'11 novembre 1982 con sen-
tenza 18 giugno 1983 del tribunale di Mantova, passata
in cosa giudicata.

Chiedeva parte attrice, altresì, la condanna degli
affittuari al rilascio dei fondi in questione liberi da
persone e cose nonché al pagamento delle differenze di
canone da quantificarsi in corso di causa, maggiorate



degli interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. e della rivalutazione a norma dell'art. 1224 c.c. e, per la quota di sua spettanza, della somma di lire 93.200.824 pari al valore delle scorte vive e morte nonché dei macchinari, attrezzi e anticipazioni culturali.

Costituitisi in giudizio esclusivamente DALZINI Silvio, Dante e Delfino, i quali eccepivano, in rito, la improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di DALZINI Daniele, componente la famiglia coltivatrice, nel merito, la intervenuta rinnovazione del rapporto in mancanza di rituale disdetta ad alcuni componenti della famiglia coltivatrice, tra i quali il nominato DALZINI Daniele.

Eccepivano i convenuti costituiti, altresì, da un lato, la carenza di legittimazione del curatore a richiedere il rilascio dei fondi di cui i falliti erano solo comproprietari e, a maggior ragione, del fondo Carona, appartenente per intero in proprietà a terzi, dall'altro, che avevano più volte offerto il pagamento dei canoni nella misura dovuta e chiedevano, infine, in via riconvenzionale, la condanna della curatela attrice al pagamento delle opere di miglioria asseritamente eseguite nel corso del rapporto per l'importo di lire 126.895.031 o quello diverso da determinarsi in corso di causa.



In corso di causa intervenivano volontariamente in giudizio sia - con comparsa 16 aprile 1998 - ZAMBELLI Giovanni, ZAMBELLI Mirella e ZAMBELLI Ivana Maria dichiarando di associarsi, nella loro qualità di proprietari dei fondi Bellaguarda e Carona alle conclusioni attrici, sia - con comparsa 16 dicembre 1998 - la società FERIS s.r.l. per sostenere le ragioni della procedura nonché quelle dei fratelli ZAMBELLI, nella dichiarata qualità di assuntrice dei concordati fallimentari della società OTTOPONTI e di quelli personali dei soci, omologati dal tribunale di Mantova con sentenza 30 ^{Piupmo} ~~06~~ - 30 settembre 1998.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, disattesa l'eccezione di difetto di *legitimatio ad causam* e *ad processum* in capo ai ricorrenti (sollevata dai convenuti a seguito della omologazione dei concordati fallimentari), nonché l'eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, in accoglimento della domanda attrice dichiarava cessato, alla data del 10 novembre 1997, il rapporto di affittanza *inter partes* con condanna di DALZINI Silvio, BIOLCHI Ida, DALZINI Dante, RIBERTI Donatella, DALZINI Damiana, DALZINI Delfino, NEGRI Rina e DALZINI Santina a rilasciare i fondi nella piena disponibilità dei concedenti nonché al pagamento



in favore della curatela attrice sia della somma, già rivalutata di lire 204.877.474 oltre lire 89.022.586 per interessi a titolo di canoni sia dell'ulteriore importo di lire 82.543.310, oltre accessori, pari al 50% dell'equivalente monetario delle scorte.

Gravata tale pronunzia da DALZINI Silvio, DALZINI Dante e da DALZINI Delfino nei confronti del fallimento della società OTTOPONTI e di quello fallimento personale dei soci nonché della FERIS s.r.l. e di ZAMBELLI Giovanni, ZAMBELLI Mirella, ZAMBELLI Ivana Maria, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di BIOLCHI Ida, RIBERTI Donatella, DALZINI Damiana, DALZINI Santina, NEGRI Rina, GRAZZI Anna Lorena, GRAZZI Lea, Marchesini Marina, ARISI Alberto, ARISI Simona Alma, ARISI Stefania, ARISI Regina, ARISI Anna e ARISI Matteo e Umberto.

Si costituivano in giudizio unicamente la curatela appellata nonché la FERIS s.r.l. nonché, con comparsa 14 settembre 2000 DALZINI Santina e NEGRI Rina le quali, deducendo di non avere avuto notizia della pendenza del giudizio, per essere stato il plico consegnato a mani di persona (tale RIBERTI Donatella) ad esse non legate da alcun rapporto di convivenza, eccepivano



la nullità dell'intero giudizio, con conseguente necessità della rimessione della causa al primo giudice.

Con sentenza 2 febbraio 20 aprile 2001 la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, disattese tutte le altre eccezioni rigettava l'appello, ponendo a carico degli appellanti le spese di lite del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto distinti ricorsi sia NEGRI Rina che DALZINI Santina, affidato a un unico motivo [R.G. 21081/01], sia DALZINI Silvio, DALZINI Dante e DALZINI Delfino, affidato a due motivi [R.G. 21082/01].

Il fallimento della società OTTOPONTI nonché la FERIS s.r.l. si sono, con distinti controricorsi, costituiti in entrambi i ricorsi ed hanno, altresì, presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. .

2. Quanto, *in primis*, al ricorso R.G. 21081/02 proposto da NEGRI Rina e DALZINI Santina si osserva che i giudici del merito hanno disatteso l'eccezione da queste formulata, di nullità del giudizio di primo grado per non avere esse concludenti avuto notizia del giudizio stesso essendo stato l'atto introduttivo di questo



notificato a mezzo del servizio postale con consegna del piego raccomandato a persona a esse estranea e non convivente , sulla base di due, concorrenti, ordini di ragioni.

2. 1. In particolare, ribadito - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che in presenza [come nella specie] di impresa familiare coltivatrice per la quale non vi sia stata la nomina del rappresentante prevista dall'art. 48, legge n. 203 del 1982 ciascuno membro di questa ha il potere di rappresentare il gruppo, nei confronti del concedente il quale, a sua volta, può agire nei confronti di uno solo dei membri, per la risoluzione del contratto, con effetti per gli altri familiari, nei cui confronti non è necessario integrare il contraddittorio, i giudici del merito hanno evidenziato che anche nella eventualità la notifica della citazione introduttiva nei confronti di NEGRI Rina e di DALZINI Santina fosse nulla non per questo dovrebbe disporsi la rimessione della causa al primo giudice, prevista esclusivamente nella eventualità sia stata omessa, in primo grado, la rituale citazione di un litisconsorte necessario [e tali non possono qualificarsi le attuali ricorrenti].



2. 2. Anche a prescindere da quanto precede, hanno - ancora - evidenziato i giudici del merito, che è pacifico, in linea di fatto, sia che RIBERTI Donatella (cui è stato consegnato il piego in assenza delle destinatarie) fa parte della medesima famiglia coltivatrice DALZINI (per essere moglie di DALZINI Dante), sia che questa pur avendo la residenza anagrafica in un diverso numero civico (89, anziché 87) risiede nella stessa cascina ove è collocata l'unità abitativa delle ricorrenti e le dette circostanze sono più che sufficienti a escludere la ricorrenza, in concreto, della denunciata nullità della notifica dell'atto introdotto del giudizio.

3. Tali affermazioni sono censurate dalle ricorrenti principali deducendo «violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) e nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c.)».

Si osserva, infatti, che «la corte assume infondate le eccezioni di nullità e di richiesta di remissione al primo giudice per una concorrenza di due ordini di ragioni: la prima perché le ricorrenti sarebbero parenti di uno dei signori DALZINI, tale Delfino e la seconda perché sarebbero parenti (non è dato sapere come) di RIBERTI Donatella, consegnataria dell'atto».



«Per il primo profilo - proseguono le ricorrenti - la parentela farebbe presumere che, in forza della cosiddetta rappresentanza disgiuntiva sarebbe sufficiente la notifica ad un membro delle famiglie contadine, la seconda perché la RIBERTI consegnataria dell'atto avrebbe la residenza anagrafica in un diverso numero civico della via Silvio Pellico e questa circostanza non sarebbe sufficiente, a detta della Corte a rendere valide le notifiche, che sarebbero quindi non valide, ma la RIBERTI, quale moglie di altro DALZINI, tale Dante apparterebbe alle stesse famiglie contadine ed inoltre abitanti in un'unica cascina (non si sa da dove la Corte deduca tale circostanza peraltro non veritiera)».

Dopo tali affermazioni le ricorrenti denunciano, ancora, che «la Corte nuovamente incorre in violazione di norme di diritto per avere ritenuto la validità delle notifiche di primo grado alle ricorrenti a mezzo posta, nonostante non fossero rispettate le norme relative alla notificazione per l'identificazione del consegnatario, del rapporto parentale e di convivenza, che non il valore giuridico dell'atto compiuto dall'Ufficiale Giudiziario quale Pubblico Ufficiale e richiede, quindi, la certezza pena la nullità e la inefficacia del medesimo».



4. La censura è inammissibile.

Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronuncia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza *in toto*, o in un suo singolo capo, *id est* di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione).

Pacifico quanto precede e richiamato - come ampiamente esposto sopra - che i giudici del merito hanno



posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla insussistenza della nullità del giudizio di primo grado, per essere stata «irritualmente» [giusta la prospettazione delle appellanti NEGRI Rina e DAMIANI Santina] loro notificato l'atto introduttivo del giudizio, due autonome *rationes decidendi*, si osserva che nessuna valida censura viene formulata dalle ricorrenti per contrastare le considerazioni svolte dei giudici del merito a suffragio della prima delle ricordate *rationes decidendi*.

Le ricorrenti infatti, si limitano a denunciare la nullità della notifica del ricorso introduttivo, ma nulla oppongono al fine di contrastare l'ulteriore rilievo svolto dai giudici del merito, allorché hanno rigettato l'eccezione di nullità sollevata dalle predette NEGRI Rina e DAMIANI Santina, in particolare in merito alla circostanza che nella specie non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le ricordate NEGRI Rina e DAMIANI Santina e gli altri intimati (presenti nel giudizio di primo grado) con la conseguenza, pertanto, che anche nella eventualità fosse stata accertata e dichiarata la nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti di costoro non avrebbe mai potuto trovare applicazione a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.



Non essendo stata la ricordata *ratio decidendi* in alcun modo censurata dalle ricorrenti principali non costituendo, palesemente, ammissibile motivo di ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366, n. 4 c.p.c. l'affermazione che «la parentela farebbe presumere che, in forza della cosiddetta rappresentanza disgiuntiva sarebbe sufficiente la notifica a un membro delle famiglie contadine».

Si osserva, infatti, che a norma dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità «i motivi per i quali si chiede la cassazione ...» della sentenza impugnata.

Deriva, da quanto precede, pertanto, che nel ricorso per cassazione il motivo che contenga una mera affermazione di dissenso rispetto al principio di diritto costituente *ratio* della decisione impugnata, senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione di sorreggere la dichiarata non condivisione di quel principio, non risponde ai requisiti previsti dall'art. 366 n. 4 ed equivale sostanzialmente alla mancata impugnazione (Cass. 30 marzo 1998, n. 3343).

In particolare, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve, ulteriormente ribadirsi, al riguardo:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.



- da un lato, che sono inammissibili i motivi del ricorso per cassazione che si limitino a denunciare l'ingiustizia della decisione senza svolgere un iter argomentativo diretto a confutarne la fondatezza giuridica (Cass. 5 agosto 2000, n. 10324);

- dall'altro, che i motivi per i quali si richiede la cassazione di una pronuncia devono essere compiutamente esposti nel ricorso a pena della sua inammissibilità ex art. 366 n. 4 c.p.c. e non nella memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass. 6 dicembre 2000, n. 15505);

- da ultimo, che non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c. che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che non sono condivisibili le considerazioni poste a fondamento della decisione, occorrendo invece, ai fini della illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa, insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (Cass. 22 marzo 2001, n. 4113) e che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, per cui l'esposizione di argomentazioni intel-

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a horizontal stroke across the middle.



ligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto e, quindi, risulta inammissibile - giusta l'espressa previsione della citata norma - il motivo nel quale non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina), abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass. 16 aprile 1999, n. 3805, ove la precisazione che non si rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, in *limine litis*, della norma che si assume violata, né un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronuncia stessa).

Applicando i riassunti principi al caso di specie è palese, come anticipato, la inammissibilità del motivo in esame, atteso che le ricorrenti principali, pur censurando l'interpretazione che i giudici del merito hanno dato dell'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203, e l'applicazione fattane nella specie, anziché indicare le ragioni giuridiche, in forza delle quali, la interpretazione e la applicazione delle ricordate norme compiute dai giudici del merito integrano «violazione o falsa applicazione» di quelle norme - cioè di un vizio

}
α



rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. - si limitano ad affermare che i giudici del merito sono incorsi in «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» senza neppure indicare quali siano le norme di diritto violate.

5. Per completezza di esposizione, comunque, si osserva che nella specie la invocata nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per essere stato consegnato il piego, non alle attuali ricorrenti principali, ma ad altro membro della stessa «impresa familiare coltivatrice» (di cui all'art. 48, l. 3 maggio 1982, n. 203) non sussiste.

Si deve ribadire, infatti, ulteriormente, che in tema di notificazioni a mezzo posta, l'art. 7 della legge n. 890 del 1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. 20 luglio 2001, n. 9928).

In particolare per escludere la detta, pur temporanea convivenza non è sufficiente né la mancata indicazione di «convivente» sull'avviso di ricevimento (Cass.

A vertical handwritten signature or mark on the right margin of the page.



20 giugno 2000, n. 8335), né, come assumono le attuali ricorrenti, la produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare (a mani del quale è stato consegnato il plico) abbia altrove la propria residenza (Cass. 19 febbraio 1992, n. 2060).

Le persone di famiglia del destinatario dell'atto che sono abilitate a ricevere la consegna - in particolare - non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto legati da uno stabile rapporto di convivenza, ma in genere gli altri parenti (o affini), trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica - in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva - la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.

A tal fine la consegna ai suddetti parenti (o affini) può avvenire non solo se essi siano stati rinvenuti nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano stati trovati nell'ufficio di lui o nel luogo in cui egli esercita l'industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addetti all'ufficio o all'azienda come per le persone estranee alla famiglia.

Ciò perché è dal rapporto di parentela (o di affinità) che scaturisce la presunzione della consegna dell'atto al destinatario da parte di chi abbia con il

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.



predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nella ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza del familiare era del tutto occasionale e temporanea; dimostrazione per la quale non è sufficiente la sola produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (in termini, ad esempio, Cass. 5 settembre 1997, n. 8597).

Pacifico quanto precede e non controverso che il piego raccomandato è stato consegnato, nella residenza propria delle attuali ricorrenti a mani di una loro «familiare», facente parte, con le attuali ricorrenti principali e con altri della stessa impresa familiare coltivatrice (cfr. art. 48, l. n. 203 del 1982, nonché art. 230 *bis*, c.c.) è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto insussistente la nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti di NEGRI Rina e DALZINI Santina.

6. Quanto al ricorso 21082/01 R.G. proposto da DALZINI Silvio, DALZINI Dante e DALZINI Delfino con il primo motivo gli stessi, denunciando «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3



c.p.c.)» censurano la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato la persistenza, in capo alla curatela fallimentare della *legitimitatio ad causam* e *ad processum* della curatela stessa pur dopo l'approvazione e l'omologazione del concordato fallimentare del Fallimento OTTOPONTI.

Si osserva, infatti, da un lato, che erroneamente, i giudici del merito avrebbero affermato che poteva dichiararsi la perdita della capacità processuale della attrice solo ove l'evento fosse stato dichiarato dal procuratore della stessa curatela, a norma dell'art. 300 c.p.c., dall'altro, che malamente, comunque, è stato ritenuto il persistere della detta legittimazione a norma dell'art. 136 l. fall.

7. La censura, per un verso inammissibile è, per altro, manifestamente infondata.

7. 1. Sotto il primo profilo si osserva - come già evidenziato in margine al ricorso R.G. 21081/01 che a norma dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità «i motivi per i quali si chiede la cassazione ...» della sentenza impugnata.

Deriva, da quanto precede, pertanto, come già osservato sopra, che nel ricorso per cassazione il motivo che contenga una mera affermazione di dissenso rispetto



al principio di diritto costituente *ratio* della decisione impugnata, senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione di sorreggere la dichiarata non condivisione di quel principio, non risponde ai requisiti previsti dall'art. 366 n. 4 ed equivale sostanzialmente alla mancata impugnazione (Cass. 30 marzo 1998, n. 3343).

Applicando i riassunti principi [sopra ampiamente esposti in sede di esame del ricorso principale] al caso di specie è palese, come anticipato, la inammissibilità del motivo in esame.

I ricorrenti incidentali, infatti, pur censurando l'interpretazione che i giudici del merito hanno dato dell'art. 300 c.p.c., nonché dell'art. 136 l. fall. e l'applicazione fattane nella specie, anziché indicare le ragioni giuridiche, in forza delle quali, la interpretazione e la applicazione delle ricordate norme compiute dai giudici del merito integrano «violazione o falsa applicazione» di quelle norme - cioè di un vizio rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. - si limitano ad affermare, da un lato, che «invero nella fattispecie non si poteva ritenere operante la normativa in tema di interruzione del giudizio (ex art. 300 c.p.c.) per dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta dal legale del Fallimento», dall'altro, che



«la norma citata [art. 135 l. fall.] regola la capacità residua degli organi fallimentare solo al limitato fine di sorveglianza dell'adempimento e non già la capacità processuale ed iniziativa del fallimento».

7. 2. Anche a prescindere da quanto precede, si osserva, comunque, che giusta la regola generale posta dall'art. 300 c.p.c. la perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore è irrilevante, ai fini del giudizio in corso, qualora l'evento non sia stato dichiarata in udienza o notificato alle altre parti dal detto procuratore (Tra le tantissime, nel senso che la pronuncia di fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui sia parte il fallito, in assenza della dichiarazione in giudizio dell'evento ad opera del procuratore della parte colpita dall'evento, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, Cass.2 maggio 2002, n. 6262, ove la precisazione che tale dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore della parte costituita, benché strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula pertanto, *quoad effectum*, l'esistenza di una rituale volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo, non ravvisabile nella mera produzione della sentenza di



fallimento; Cass. 10 maggio 2002, n. 6771; Cass. 22 giugno 2001, n. 8530).

Il riferito principio, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata [per superare la quale nessun argomento hanno addotto o invocato i ricorrenti incidentali] trova applicazione anche con riferimento all'eventualità il fallito, per qualsiasi motivo riacquisti la capacità processuale.

Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, infatti, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato, la quale non presuppone necessariamente una pronuncia di interruzione e relativa riassunzione, ma può validamente avvenire anche indipendentemente dall'espletamento di tali atti (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11950, resa, appunto, in una fattispecie in cui emessa la sentenza d'appello nei confronti del curatore del fallimento, il ricorso per cassazione era stato proposto dal fallito tornato *in bonis* per la sopravvenuta chiusura del fallimento).

Nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, pertanto, la sopravvenuta chiusu-



ra della procedura concorsuale, implicando la cessazione della carica del curatore medesimo ed il conseguente venire meno della sua capacità processuale, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 c.p.c. pertanto, quando il fallimento si sia costituito in primo grado per mezzo di procuratore, come il verificarsi di detto evento, dopo la sentenza del primo giudice, non osta a che il processo d'appello venga validamente instaurato con atto notificato a quel procuratore e prosegua ritualmente nei confronti del fallimento, fino al momento in cui, secondo le disposizioni del citato art. 300 c.p.c., l'evento medesimo non sia certificato dall'ufficiale giudiziario, ovvero dichiarato o notificato dal procuratore (il quale resta a tale fine legittimato anche quando il fallimento rimanga contumace in sede di gravame), tenendo conto che solo nel suddetto momento si determina l'interruzione del processo e l'inizio del decorso del termine per la sua riassunzione o prosecuzione (Cass. 5 giugno 1984, n. 3360), così l'eventuale chiusura del fallimento, nel corso di un grado del giudizio è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio stesso nei confronti del curatore fallimentare, ove sia mancata la dichiarazione di cui sopra.

A vertical handwritten signature or mark on the right margin of the page.



Essendosi, nella specie, i giudici del merito, puntualmente, attenuti ai principi di diritto sopra riferiti, è palese - come anticipato - la manifesta infondatezza della deduzione in parola.

7. 3. Risultata, in forza delle considerazioni svolte sopra, fondata la prima delle due *rationes decidendi* addotte dai giudici del merito a fondamento della propria conclusione [allorché hanno ritenuto la capacità processuale e, quindi, la legittimazione ad agire della curatela nonostante l'approvazione del concordato fallimentare] è evidente che il motivo di ricorso in esame non può comunque trovare accoglimento.

Come sopra si è già osservato, in sede di esame del ricorso principale, infatti, giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, infatti, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.



Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza *in toto*, o in un suo singolo capo, *id est* di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

È sufficiente, pertanto, che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001, n. 3671).

8. Sempre con il primo motivo, ultima parte, i ricorrenti incidentali assumono che la sentenza gravata contiene «violazioni e false applicazioni di norme di diritto (art. 360 n., 3 c.p.c.)» nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto valida la disdetta ancorché inviata solo ad alcuni dei componenti la famiglia coltivatrice e non a tutti, dall'altro ha affermato la legittimazione della curatela a chiedere la restituzione di fondi non di proprietà dei falliti, da ultimo, ha dichiarato la efficacia delle disdette inviate per l'anno 1977, anziché 1997.



9. Il motivo è manifestamente infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.

9. 1. Non sussiste, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto denunciata [peraltro senza neppure l'indicazione delle norme che si assumono violate o, comunque, falsamente applicate dai giudici di merito] per avere escluso la sentenza gravata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di DALZINI Daniele, componente della famiglia coltivatrice affittuaria, cui non è stata inviata disdetta e nei cui confronti non è stato esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Deve ribadirsi, infatti, che in sede di esegesi del combinato disposto cui agli artt. 102 c.p.c., 46 e 48, della l. 3 maggio 1982, n. 203 questa Corte regolatrice è fermissima, da lustri, nell'affermare che alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice, si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che quando non vi sia stata la nomina del rappresentante, ai sensi dell'art. 48 della l. 3 maggio 1982 n. 203, ciascuno dei suoi componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto della famiglia nei confronti del concedente, con effetti per

↑
f
r



gli altri familiari, ed il concedente può agire nei confronti di uno solo dei suoi componenti per la risoluzione del contratto senza necessità, nell'uno come nell'altro caso, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti della famiglia rimasti estranei al giudizio. (In questo senso, tra le tantissime, Cass. 28 agosto 1990, n. 8854; Cass. 16 aprile 1992, n. 4689; Cass. 4 febbraio 1993, n. 1382; Cass. 17 aprile 1996, n. 3626; Cass. 12 luglio 1996, n. 6328; Cass. 3 ottobre 1996, n. 8655) ed è sufficiente, quindi, che il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. n. 203 del 1982 sia stato espletato nei confronti di uno solo dei consociati (Cass. 12 maggio 1999, n. 4686; Cass. 11 gennaio 2000, n. 186).

Pertanto, la sentenza che dichiara cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, nè intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli art. 344 e 404 c.p.c., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, né



in quella di litisconsorte necessario pretermesso (Cass. 25 maggio 1999, n. 5071).

Pacifico quanto precede si osserva che non sono stati prospettati in ricorso, motivi di sorta, che consiglino una revisione della ricordata giurisprudenza.

Parte ricorrente, infatti, si è limitata, da un lato, a invocare in termini estremamente generici la violazione dei diritti di difesa del componente non evocato in giudizio, dall'altro a supporre (inammissibilmente e in violazione dell'art. 24 cost. nonché totalmente prescindendo da quella che è la formulazione dell'art. 48, della l. 3 maggio 1982, n. 203) a carico della parte concedente un onere non previsto da alcuna norma di legge e, in particolare, quello di «indagare» di volta, prima di proporre qualsiasi domanda, in via stragiudiziale o giudiziale, nei confronti del proprio affittuario - famiglia coltivatrice, come sia, in concreto, composta, al momento della domanda la famiglia stessa.

Atteso, in particolare che in tema di rapporti agrari, affinché possa trovare legittima applicazione il disposto di cui all'art. 48 della legge n. 203 del 1982 a proposito di impresa familiare coltivatrice, con conseguente legittimazione ad agire, anche processuale, di uno qualsiasi dei suoi partecipanti, anche disgiuntamente dagli altri, non è sufficiente che più soggetti

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a flourish at the bottom.



legati tra loro da uno dei rapporti di parentela (o di affinità) nei gradi indicati dall'art. 230 *bis* c.c. siano titolari di un qualsivoglia rapporto agrario, essendo, per converso, necessaria l'esistenza di un rapporto di mezzadria, ovvero che i titolari del rapporto di affitto si siano dati un'organizzazione imprenditoriale secondo lo schema delineato dal citato art. 230 *bis* (Cass. 4 aprile 2001, n. 4976) e certo, altresì, che non sussiste alcun obbligo, per la famiglia conduttrice dare «informazioni» alla parte concedente sulla «composizione» della famiglia stessa e sulla sua «struttura» interna, è palese che la parte concedente è nella impossibilità, in concreto, di compiere alcuna verifica *ex ante* sulla composizione della famiglia stessa e quanto precede giustifica ampiamente la interpretazione sopra riferita del più volte richiamato art. 48 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Essendosi nella specie i giudici del merito attenuti, puntualmente, ai ricordati principi di diritto, è evidente, come anticipato, la manifesta infondatezza della deduzione in esame.

9. 2. Quanto, ancora, alla circostanza che la curatela non poteva agire per la declaratoria di cessazione del contratto di affitto in questione, non essendo proprietaria in via esclusiva dei terreni in questione ed



essendo alcuni di questi di proprietà di terzi, esattamente i giudici del merito hanno disatteso la relativa eccezione.

Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza, in materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, si da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento (Cass. 14 marzo 1996, n. 2113).

Colui che ha la disponibilità del fondo, pertanto, come è legittimato a concludere un contratto di affittanza agraria, così è, in via esclusiva, legittimato a promuovere l'azione (contrattuale) diretta a conseguire la disponibilità del terreno in contestazione (Cfr. Cass. 27 aprile 1995, n. 4651. Sempre sulla legittimazione della parte concedente nei giudizi relativi ai contratti di affitto dalla stessa stipulati, anche se non proprietaria del fondo, Cass. 21 febbraio 1995, n. 1863).

Certo quanto precede, non controverso, in linea di fatto che nella specie l'originario contratto associativo (poi convertito in affitto) era stato concluso dai

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the top and a flourish at the bottom.



soggetti poi dichiarati falliti, anche quanto a porzioni di terreno non di loro proprietà, è di palmare evidenza che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la curatela attrice legittimata a proporre azione diretta all'accertamento della cessazione del rapporto, anche con riguardo ai terreni non compresi nell'attivo fallimentare.

9. 3. Inammissibile, da ultimo, deve essere dichiarato l'ultimo profilo di censura e, in particolare, nella parte in cui si afferma che la corte di appello non poteva ritenere l'efficacia, per il 10 maggio 1997, della disdetta inviata con la lettera raccomandata del 27 ottobre 1995 e nella quale si fa menzione della diversa data del 10 maggio 1977.

Non solo, ancora, una volta, in violazione del precetto di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c., i ricorrenti si astengono dall'indicare quali siano «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano», esauendosi la loro censura nella seguente - assolutamente generica - affermazione «anche sul punto dell'errata comunicazione delle scadenze nelle disdette (se tali si possono considerare) la Corte erra, facendo salve disdette inviate per l'anno 1977 anziché per l'anno 1997», ma la deduzione prescinde totalmente dal considerare che in pre-

A handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.



senza di un contratto o, comunque, di una dichiarazione negoziale di una ~~parte~~ parte la ricerca e la individuazione della volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito e il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. (Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054).

Avendo, nella specie, i giudici del merito accertato, in sede di interpretazione della disdetta a suo tempo inviata alla parte conduttrice, che in realtà [come risultava dalla stessa disdetta, chiesta, in via principale, per la data del «10 maggio 1997»] il riferimento alla data del 10 novembre 1977 (anziché a quella del 10 novembre 1997) costituiva un mero errore materiale, privo di qualsiasi rilevanza, in quanto inidoneo a ingenerare alcun equivoco negli affittuari circa la reale intenzione del concedente di ottenere il rilascio dei fondi per la scadenza legale, è palese che al fine di superare un tale accertamento i ricorrenti non potevano limitarsi - come hanno fatto - a denunciare, genericamente, che la Corte del merito «erra, facendo salve disdette inviate per l'anno 1977 anziché per l'anno 1997».



10. Con il secondo, e ultimo, motivo i ricorrenti incidentali denunziano «violazione di norme di diritto e falsa applicazione delle stesse (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed inoltre in palese contraddittorietà ed omissione di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)» per non avere la corte di appello di Brescia accolto la domanda riconvenzionale.

Il motivo è così esposto [e motivato] in ricorso: «Afferma la Corte [del merito] che "la censura, pur riflettendo un'effettiva lacuna della decisione di merito ... di appalesa infondata"; evidenzia la Corte che per le opere di miglioria e per le scorte ritiene non dovute le somme, ma tace clamorosamente sul punto dei riparti mezzadrili (questa era una effettiva lacuna nella decisione di merito). La Corte bresciana, in sostanza, non avendo ammesso l'istruttoria in grado di appello e per la quale nuovamente tace, ammette lacune nella decisione di primo grado ma anziché dar corso a quanto richiesto, licenzia e rigetta il motivo di gravame».

11. La deduzione è, sotto più profili, manifestamente inammissibile.

A prescindere dal considerare che la stessa non risulta formulata nel risposto del più volte richiamato art. 366, n. 4, c.p.c. atteso che non sono esposte in



modo comprensibile quali siano le ragioni che giustificano la cassazione, nella parte de qua, della sentenza, si osserva - comunque - che non esiste alcuna relazione tra quanto esposto in ricorso quanto si precisa, sulla questione specifica, nella motivazione della sentenza impugnata.

Quest'ultima, infatti, ha espressamente preso in esame [contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente si afferma in ricorso] sia la domanda diretta a conseguire un indennizzo per le pretese opere di miglioria, sia la richiesta di un compenso per le scorte vive e morte e ha rigettato entrambe le richieste.

Quanto, in particolare, alla prima richiesta, la corte di appello precisa che «per quanto concerne .. le opere di miglioria si impone di rilevare che gli appellanti non solo non hanno dimostrato l'esecuzione di lavori di miglioramento del fondo, ma neppure hanno provato di avere osservato le procedure previste dagli artt. 11 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 16 della legge 2 maggio 1982, n. 203».

In ordine alla secondo, ancora, si legge nella ricordata sentenza che «per quanto riguarda invece la questione delle scorte vive e morte, si osserva che il tribunale dopo avere determinato l'equivalente monetario nell'importo di lire 165.086.620 stimato dal c.t.u.



(con valori aggiornati rispetto a quelli determinati dal consulente incaricato nell'ambito del procedimento di sequestro giudiziario), ha del tutto correttamente attribuito ai concedenti il 50% dell'importo stesso. Orbene, considerato che dopo l'emanazione del provvedimento cautelare (con nomina a custode di Silvio Dalzini) i relativi beni sono sempre rimasti nella dotazione dell'azienda degli affittuari, non si comprende quale fondamento possa avere la pretesa, da costoro avanzata, di ottenere dal fallimento il pagamento del controvalore».

Non esistendo alcuna relazione tra le affermazioni sulla questione specifica fatte proprie dalla sentenza gravata e quanto, in termini come anticipato estremamente generici e in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., prospettato in ricorso, è palese che il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

12. Entrambi i ricorsi, in conclusione, risultati totalmente infondati, devono rigettarsi.

Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte riunisce al ricorso 21081/01 R.G. il ricorso 21082/01 R.G. e li rigetta entrambi;

dispone, tra le parti costituite, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 22 gennaio 2003.

il Consigliere relatore est.

il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

Depositata in Cancelleria



oggi, 26 MAG 2003
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

ESIMENE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-78 N. 399